

**Regione Piemonte**

**Provincia di Torino**

**COMUNE DI MAGLIONE**

Piazza 20 Settembre, n.4 – Tel.0161/400123 – Fax 0161/400257 – E-mail : [protocollo.maglione@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.maglione@cert.ruparpiemonte.it)

**Oggetto : ORDINANZA DI RIMOZIONE DI MACCHINARIO DA CAVA POSIZIONATO SUL BORDO DELLA STRADA VICINALE, SOGGETTA AD USO PUBBLICO, PROSPICIENTE IL FONDO DEL SIG. ( Fg. 18 – Mapp n. 55 ).**

L'anno Duemilaventi, addì Dieci del mese di Settembre, presso la Casa comunale nel proprio ufficio,

**IL SINDACO**

PREMESSO che con sentenza N. 611/2017, pubblicata il 10.07.2017 – RG N. 2328/2014, il Tribunale Ordinario di Ivrea si esprimeva sul corretto confine tra il terreno di proprietà del Sig. ( identificato al C.T. del Comune di Maglione (TO), terreni al Fg. 18, particelle nn. 37, 228, 268 ) con quello di proprietà del Sig. ( identificato al C.T. del Comune di Maglione (TO) Terreni al Fg. 18, particella n. 55) .

CHE con sentenza N. 1320/2019, pubblicata il 30.07.2019 – RG N. 2171/2017 – Repert. N. 1411/2019 del 30.07.2019 della Corte d'Appello di Torino – Seconda Sezione Civile, veniva rigettato l'appello principale proposto dal e confermata la sentenza N. 611/2017, di cui sopra .

RILEVATO che per effetto di tali pronunce, con nota inviata via mail in data 01.09.2020 e pervenuta al protocollo com.le n. 1820, l'Avv. comunicava che la sua assistita, Sig. ha provveduto, in data 31.08.2020 ( alla presenza altresì del Sig. all'apposizione dei termini in n. 4 a segnalare il confine e in nn. 3 +3 ai cigli della strada vicinale, previo getti interrati di calcestruzzo), identificando il confine con 3 elementi in calcestruzzo interrati e il ciglio destro e sinistro della strada con dei picchetti e nastro.

RILEVATO che per effetto della delimitazione di quanto sopra, il tracciato della strada ha subito una modifica che porta il sedime stradale a costeggiare la proprietà del facendo una curva, proprio in adiacenza al punto in cui è posizionato un macchinario da cava in disuso, ivi allocato da alcuni anni.

CHE, stante il nuovo tracciato stradale, la vicinanza del macchinario ( di notevoli dimensioni e fornito di elementi sporgenti in metallo, come da documentazione fotografica allegata sub "A" ) rappresenta un serio pericolo per l'incolumità di chi transita .

DATO ATTO che il presente atto, stante l'urgenza di intervenire, costituisce anche avviso di avvio del procedimento e che il destinatario avrà facoltà di presentare memorie e documenti, ex art. 10. Lett. b) della L. 241/90 entro 05 giorni dalla notifica del presente atto ;

RAVVISATO che sussistano motivi di pubblica sicurezza, di cui all'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 – T.U. enti locali e ss.mm.ii., tali da giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente ;

VALUTATO come, al fine di opportuna tutela, sia congruo assegnare al destinatario dell'ordinanza un termine di 10 ( dieci ) giorni affinché provveda a rimuovere e comunque spostare in altro sito lontano dal ciglio stradale non meno di 20 metri, il macchinario di cui trattasi .

VISTO che ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico degli enti Locali, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in materia di pubblica sicurezza a carattere esclusivamente locale, le ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

VISTO lo Statuto del Comune di Maglione,

### **ORDINA**

Al Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in qualità di proprietario del fondo su cui risulta posizionato il macchinario, a rimuovere e comunque spostare in altro sito lontano dal ciglio stradale non meno di 20 metri, il mezzo di cui trattasi;

### **DISPONE**

Che nel termine di 10 ( dieci ) giorni, a cura del proprietario del fondo, si provveda alla rimozione dello “ ingombro “ che rappresenta un potenziale pericolo per la viabilità stradale e la pubblica sicurezza degli utenti che percorrono la strada;

### **AVVERTE**

- Che in caso di inottemperanza si procederà alla rimozione coatta del mezzo, con addebito delle spese al proprietario del terreno su cui insiste lo stesso.
- e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, quarto comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, si comunica che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notificazione ( Legge 06.12.1971, n. 1034 ), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione ( D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ). Tutti i termini decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e venga altresì trasmessa :

- Al Messo Comunale del Comune di \_\_\_\_\_ per la notifica ;
- All'Agente di Polizia Locale per l'osservanza del presente provvedimento;
- Al Comando Carabinieri Stazione di Borgomasino per l'osservanza del presente provvedimento;
- Alla Prefettura di Torino ;

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO  
( Pier Franco CAUSONE )





